

**UNIONE TERRITORIALE INTERCOMUNALE
DELLE VALLI E DELLE DOLOMITI FRIULANE**

Ricognizione delle società partecipate

(articolo 20 del decreto legislativo 175/2016 e s.m. e i.)

I – Introduzione generale

Il quadro normativo

L'art. 20 del decreto legislativo n. 175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” (TUSP) dispone che:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; *[Art. 26 comma 12-quinquies. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20];*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese

disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 [n.d.r.: Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017)] e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

[...]

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti”. Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

In sintesi, l'Amministrazione deve effettuare un'analisi sull'assetto complessivo delle società dirette di cui l'Ente è socio e di quelle indirettamente controllate. L'analisi diventa un punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza dell'ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni. Tutto ciò nell'ottica di una maggiore responsabilizzazione degli enti soci i quali sono tenuti a proceduralizzare ogni decisione in materia, non soltanto in fase di acquisizione delle partecipazioni ma anche in sede di revisione, per verificare la permanenza delle ragioni del loro mantenimento. È da ritenere, anzi, che l'atto di ricognizione sia l'espressione più concreta dell'esercizio dei doveri del socio, a norma del codice civile e delle regole di buona amministrazione.

L'analisi deve partire dalla riconducibilità delle società a determinate categorie “strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente”; nell'ambito di tale principio generale, l'art. 4 al comma 2 specifica le attività di produzione di beni e di servizi il cui svolgimento giustifica la partecipazione pubblica, ovvero:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sono inoltre ammesse società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni, gruppi di azione locale, società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva esercitati in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili, società con caratteristiche di spin-off o di start-up universitari, partecipazioni non superiori all'1% in società bancarie di finanza etica e sostenibile.

Nell'ambito di queste categorie, occorre comunque verificare che le società rispettino determinati parametri (in termini di fatturato minimo, numero di dipendenti, risultati economici, ecc., secondo quanto previsto dall'art 20 comma 2 TUSP sopra riportato), in un'ottica di efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, di tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

Secondo la Corte dei Conti (Sez. Regionale di controllo per la Lombardia n. 348/2017/PAR), “circa la valenza precettiva degli esposti parametri, in aderenza agli orientamenti giurisprudenziali maturati in sede di esame di quelli analoghi posti dall'art. 1 c. 611, della legge n. 190/2014 [...] si può ritenere che la ricorrenza di uno solo di essi” comporti la redazione di un piano di riassetto finalizzato alla razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

In caso di adozione del piano, entro il 31 dicembre dell'anno successivo occorre adottare una relazione sull'attuazione del piano, evidenziandone i risultati conseguiti; anche la relazione va trasmessa alla Direzione VIII del Dipartimento del Tesoro (struttura di monitoraggio sull'attuazione del TUSP individuata con DM del 16 maggio 2017) e alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

Ciò premesso, è stata redatta per ciascuna società una scheda che riporta informazioni sulla partecipazione con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri

richiesti dall'art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

II – Le partecipazioni dell’U.T.I.

1. Le partecipazioni societarie

L'unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane partecipa al capitale delle seguenti società:

1. LEADER CONSULTING Scarl con una quota del 42,06%
2. N.I.P. di Maniago, Ente pubblico Economico, con una quota del 49,28%;
3. MONTAGNA LEADER Scarl con una quota del 28,97%, esclusa dal piano di razionalizzazione ai sensi art 4 comma 6 bis TUSP in quanto GAL (Gruppo di Azione Locale);

III – Analisi dell’assetto complessivo delle società e proposte di razionalizzazione

Il perimetro considerato fa riferimento al combinato disposto dell’art. 20 e dell’art. 2, ai sensi del quale occorre considerare tutte le partecipazioni dirette in società. Con riferimento alle “partecipazioni indirette”, invece, sono oggetto di revisione straordinaria quelle partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute attraverso una “tramite” di controllo, con esclusione di quelle detenute indirettamente attraverso una società “quotata” come definita dall’art. 2, comma 1, lettera p) dello stesso TUSP (società che emette azioni quotate o che ha emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi da azioni, quotati in mercati regolamentati), salvo che la società indiretta non sia detenuta anche direttamente dall’amministrazione (art. 1 c. 5 TUSP).

Di seguito sono riportate le schede che riportano informazioni sulla partecipazione in ciascuna società con riferimento al 31.12.2019 (riferite principalmente ai parametri richiesti dall’art. 20), lo stato di fatto alla data di presentazione della proposta di deliberazione e le eventuali misure di razionalizzazione da intraprendere.

1. Società LEADER CONSULTING SCARL

La Società LEADER CONSULTING SCARL è partecipata dall'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane che detiene il 42% del capitale sociale e dall'UTI del Livenza Cansiglio cavallo che detiene il 23% del capitale sociale.

La società LEADER CONSULTING S.C.A R.L. svolge prevalentemente l'attività di fornitura di servizi informatici relativi alla creazione, manutenzione ed aggiornamento delle banche dati di sistema, per la gestione dei tributi comunali (IMU-TASI-TARI). Negli anni la società ha sviluppato al suo interno le professionalità e le capacità tecnico/giuridiche per assistere in maniera puntuale, precisa e professionale oltre 30 Amministrazioni Comunali. In 12 Enti svolge oltre che il "servizio standard" di aggiornamento, bonifica e sistemazione delle banche dati tributarie, anche il servizio di sportello con il pubblico a supporto e, nella maggior parte dei casi, in sostituzione, dell'incaricato dell'Ufficio Tributi. Negli ultimi quattro anni, la società si è specializzata nella bollettazione dei tributi locali (IMU, TASI e TARI).

Leader Consulting è nata dall'esigenza, espressa da molti Comuni dell'area montana pordenonese, di avvalersi di una struttura multidisciplinare in grado di coadiuvare le amministrazioni, specialmente le più piccole, nelle innumerevoli incombenze generate dalla introduzione di nuove procedure gestionali e informatiche per gli atti e i processi decisionali degli enti locali.

Oggi Leader Consulting è presente come partner fornitore in circa trenta Comuni ed Enti Pubblici, dove raccoglie un crescendo di consensi per la professionalità e la dinamicità dimostrate, in special modo nel delicato settore dei tributi locali.

Nel giro di pochi anni l'azienda è riuscita a raccogliere l'adesione di oltre 30 Amministrazioni Comunali, garantendo in maniera ottimale una gestione, sia informatica che procedurale, nel campo dei Tributi e, in particolar modo, nella gestione dell'ICI/IMU, della TARSU/TARES e delle Entrate Patrimoniali. Gli specialisti della società sono esperti in programmazione e gestione informatica, ed operano con il programma Ascot Web, software sviluppato e prodotto da Insiel SpA.

I dati della società sono i seguenti:

Codice Fiscale e Partita IVA: 01481060935

Indirizzo: Viale Venezia 18/D 33085 MANIAGO

Bilanci d'esercizio in sintesi:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	-----	-----	-----
Immobilizzazioni	€. 10.286,00	€. 21.608,00	€. 35.645,00
Attivo circolante	€. 428.375,00	€. 442.550,00	€. 437.575,00
Ratei e risconti	€. 316,00	€. 411,00	€. 322,00
Totale Attivo	€. 438.977,00	€. 464.569,00	€. 473.542,00

Passivo			
Patrimonio netto	€. 115.430,00	€. 129.182,00	€. 155.868,00
Fondi per rischi ed oneri	€. 5.000	€. 5.000	€. 5.000
Trattamento di fine rapporto	€. 83.991,00	€. 96.837,00	€. 93.850,00
Debiti	€. 234.556,00	€. 233.550,00	€. 218.824,00
Ratei e Risconti	-----	-----	-----
Totale passivo	€. 438.977,00	€. 464.569,00	€. 473.542,00

Conto Economico			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Valore della produzione	€. 480.835,00	€. 502.375,00	€. 502.502,00
Costi di produzione	€. 454.457,00	€. 476.318,00	€. 463.386,00
Differenza	€. 26.378,00	€. 26.057,00	€. 46.116,00
Proventi e oneri finanziari	€. -470,00	€. -437,00	€. -390,00
Rettifiche valore attività finanziarie	-----	-----	-----
Proventi ed oneri straordinari	-----	-----	-----
Risultato prima della imposte	€. 25.908,00	€. 25.620,00	€. 41.726,00
Imposte	€. 15.558,00	€. 11.868,00	€. 15.040,00
Risultato d'esercizio	€. 10.350,00	€. 13.752,00	€. 26.686,00

La società è guidata da un AMMINISTRATORE UNICO con compenso annuo di € 4.000,00.

DIPENDENTI: 8

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2019 il numero di amministratori (1) non è superiore al numero dei dipendenti (8, valore medio anno 2019) (lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente, **ha conseguito un fatturato medio inferiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies)**:

Fatturato 3 anni	2019	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	€. 502.502,00	€. 502.335,00	€. 478.030,00

- come risulta dalla tabella seguente, la società ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO D'ESERCIZIO ULTIMI 5 ANNI

2015	2016	2017	2018	2019
8.328,00	14.326,00	10.350,00	13.752,00	26.686,00

Richiamato peraltro l'art. 24 comma 5bis del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 e s.m. e i. Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica:

5-bis. A tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione.

Alla luce della riforma degli Enti Locali, Legge Regione FVG n. 19/2020, che prevede la soppressione della stessa U.T.I. Delle Valli e Delle Dolomiti Friulane al 30.06.2021, e che, ad oggi, non vi sono certezze nella definizione delle competenze e del futuro assetto degli enti locali in generale e della forma giuridica che verrà scelta per la gestione dei singoli servizi, in particolare (Comunità della Montagna, Convenzione Associativa) e ai sensi dell'art 24 comma 5 bis Testo Unico Società Partecipate si propone di mantenere la partecipazione nella suddetta società, al fine di individuare un percorso vantaggioso, in termini di economicità, efficacia ed efficienza, per la gestione dei servizi attualmente in capo alla predetta società.

2. N.I.P. di Maniago, Ente Pubblico Economico.

L'ente Pubblico Economico denominato N.I.P. è di proprietà dell'UTI al 49,28%.

Il Consorzio per il Nucleo di Industrializzazione della Provincia di Pordenone, (più avanti denominato Consorzio NIP) viene costituito nel febbraio 1966 ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 della Legge 31 maggio 1964, n. 357 (la legge per la ricostruzione dopo il disastro del Vajont) con sede a Maniago, in Via Venezia 18/d. Il Consorzio gestisce 5 aree industriali attrezzate nei comuni di Maniago, Montereale Valcellina, Meduno, Cimolais e Claut, Erto e Casso. La superficie complessiva è di circa 2.500.000 mq, con oltre cento aziende insediate ed un numero complessivo di circa 3.600 occupati. L'attività del Consorzio è rivolta alla promozione di nuove iniziative industriali ed artigianali mediante l'acquisto di aree, l'urbanizzazione, la costruzione di immobili da locare alle ditte che richiedono di potersi insidiare nel comprensorio di competenza dell'Ente nonché la gestione delle infrastrutture realizzate compresi il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione). Il Consorzio ha inoltre realizzato un Centro per fornire servizi di mensa, laboratori specializzati nel settore meccanico ed una struttura da adibire ad Asilo Nido. Il NIP mira ad essere un centro di raccordo tra aziende, territorio e istituzioni che punta a essere il migliore *habitat* in cui fare impresa e crescere sul mercato.

I dati della società sono i seguenti:

Codice Fiscale 81000550939 e Partita IVA: 00192800936

Indirizzo: Viale Venezia 18/d 33085 MANIAGO

Data inizio: 04.07.1966

Bilanci d'esercizio in sintesi:

Stato Patrimoniale			
Attivo	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti	0	0	0
Immobilizzazioni	29.923.870	27.665.233	26.977.480
Attivo circolante	17.230.607	17.515.428	15.169.887
Ratei e risconti	1.896	4.224	12.524
Totale Attivo	47.156.373	45.184.885	42.159.892

Passivo			
Patrimonio netto	2.937.969	5.614.660	5.752.932
Fondi per rischi ed oneri	1.923.167	1.797.762	1.797.762
Trattamento di fine rapporto	46.117	53.480	70.223
Debiti	13.940.565	11.537.668	9.945.447
Ratei e Risconti	28.308.557	26.181.315	24.593.528
Totale passivo	47.156.373	45.184.885	42.159.892

Conto Economico			
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Valore della produzione	3.809.181	3.897.015	3.944.824
Costi di produzione	3.771.269	3.834.186	3.856.951
Differenza	37.912	62.829	78.873
Proventi e oneri finanziari	21.647	6.483	9.442
Rettifiche valore attività finanziarie	0	0	0
Proventi ed oneri straordinari	0	0	0
Risultato prima della imposte	59.559	69.312	69.431
Imposte	19.686	59.715	60.494
Risultato d'esercizio	39.873	8.597	8.937

La società è guidata da un CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE formato da n. 3 membri

DIPENDENTI: N. 4

Per quanto attiene alla sussistenza delle altre condizioni di cui all'art. 20, comma 2, TUSP, si riscontra che:

- con riferimento all'esercizio 2019 il numero di amministratori (3) non è superiore al numero dei dipendenti (4, valore medio anno 2019) (lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (lett. c);
- come risulta dalla tabella seguente, la società nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio superiore a 500.000 Euro (lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies):

Fatturato 3 anni	2019	2018	2017
Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.157.534	1.283.299	1.020.380

- come risulta dalla tabella seguente, la società, pur essendo costituita per la gestione di un servizio di interesse generale, ha prodotto un risultato positivo per tutti e cinque gli esercizi precedenti (lett. e):

RISULTATO ESERCIZIO ULTIMI 5 ANNI				
2015	2016	2017	2018	2019
490	51.155	39.873	9.597	8.937

Verificato quanto previsto dall'art. 20 TUSP, si dà atto che non sussistono i presupposti per la predisposizione di un piano di riassetto e si conferma l'intenzione dell'Amministrazione di mantenere la partecipazione.

Barcis, 04 dicembre 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
Dott.ssa Laura Piccolo

Documento firmato digitalmente